

**ATTO INTEGRATIVO A RETTIFICA DI CLAUSOLA DELLO STATUTO ALLEGATO A
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE "PROGETTO VILLA LORENZI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre.

23.10.2019

In Firenze, Via Pietro Grocco n. 31, quivi richiesto.

Davanti a me Dottor Vincenzo Vettori Notaio in Montelupo Fiorentino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparsa la signora:

- **CONTI ZAIRA**, nata a Campi Bisenzio (FI) il 29 marzo 1938, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione di cui infra.

La comparente della identità personale della quale io Notaio sono certo, nella sua qualità, come dichiara, di Presidente del Comitato Esecutivo in carica della Associazione **"PROGETTO VILLA LORENZI" ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**, con sede in Firenze, Via Pietro Grocco n.c. 31, con codice Fiscale 04088960481, iscritta al Registro delle persone Giuridiche presso la Regione Toscana al n. 323 ed iscritta al Registro regionale del Volontariato al n. 105, mi richiede di ricevere il presente atto con quale premette quanto segue:

* di rappresentare, nella qualità, associazione riconosciuta sedente in Italia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

* che i dati anagrafici e dell'Ente sono esatti e veritieri;

* che con verbale da me Notaio ricevuto in data 27 giugno 2019 rep. 55651 racc. 17707 registrato a Firenze il 9 luglio 2019 al n. 3780/1T e depositato per l'iscrizione presso la Regione Toscana l'Assemblea Straordinaria della Associazione **"PROGETTO VILLA LORENZI"** ha deliberato l'integrale riformulazione dello statuto per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore - Organizzazioni di Volontariato di cui al D.Lgs 117/2017;

* che mero errore di collazione dell'art. 10 dello Statuto allegato al citato verbale è stato indicato che la convocazione dell'assemblea possa essere effettuata su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) degli associati;

* che tuttavia non era intenzione dell'assemblea modificare tale quorum rispetto a quello previgente di 1/10 (un decimo) degli associati, più aderente a quanto indicato dal dettato codicistico;

* che l'assemblea del 27 giugno 2019 ha altresì conferito alla Presidente Zaira Conti (e/o al legale rappresentante) ogni più ampio potere per apportare allo statuto le modifiche, aggiunto e/o soppressioni richieste, anche in modo informale, dall'Autorità Competente per l'approvazione delle modifiche stesse;

* che nelle more del provvedimento di autorizzazione delle modifiche statutarie è emersa la opportunità di procedere con la rettifica dell'art. 10 allineando il quorum statutario previsto per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte degli associati alla previsione normativa di cui all'art. 20 del Codice Civile, fermo ed immutato tutto il resto.

Tutto ciò premesso e da considerare parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue la comparente signora **ZAIRA CONTI**, nella



qualità di Presidente della Associazione riconosciuta "PROGETTO VILLA LORENZI" dichiara di rettificare il disposto del nono comma dell'art. 10 dello statuto come approvato con la delibera di assemblea straordinaria del 27 giugno 2019 secondo il seguente nuovo testo:

ART. 10 TESTO RETTIFICATO

"Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati.

Hanno diritto di partecipazione alle riunioni dell'assemblea e di voto, i soci iscritti nel libro degli associati da almeno n. 3 (tre) mesi.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, solo un altro associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente (oppure, nel caso di sua impossibilità o impedimento, dal Vice-Presidente), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del medesimo, il Presidente e il Vice Presidente, nonché, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- prende atto dell'ammissione di nuovi associati comunicata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati iscritti nel libro degli associati da almeno n. 3 (tre) mesi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75% (settantacinquepercento) degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinquepercento) degli associati."

Rimangono fermi ed immutati tutti gli altri articoli dello statuto.

2) La comparente nella qualità mi consegna il testo statutario aggiornato all'art. 10 secondo a quanto sopra dichiarato e io notaio lo allego al presente atto segnato di **lettera "A"** onde formarne parte integrante e sostanziale, omessane lettura alla comparente per sua espressa dispensa datamene.

3) Il presente atto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi di legge ed in particolare dell'art. 82 CTS.

Quest'atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su pagine tre e quanto fin qui della quarta di un foglio, viene letto da me Notaio alla comparente che lo approva e sottoscrive come per legge alle ore sedici e minuti trenta.

Firmati:

CONTI ZAIRA

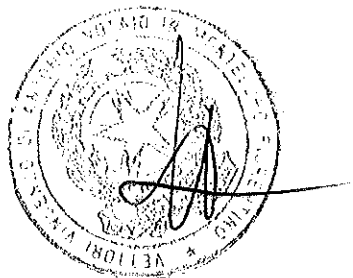
VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO

Certifico io sottoscritto Dr. Vincenzo Vettori Notaio in Montelupo Fiorentino, che la presente copia contenuta in due fogli è conforme al suo originale, che si rilascia in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Montelupo Fiorentino, 22 WGUO 2020

Registrato a Firenze il 25 ottobre 2019 al n. 17232 Serie 1T



STATUTO



VINCENZO VETTORI
NOTAIO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") una Associazione avente la seguente denominazione: **"PROGETTO VILLA LORENZI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in seguito denominata anche semplicemente Associazione, con sede legale nel Comune di Firenze, Via Pietro Grocco n. 31, con durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, alle relative norme di attuazione, alla legge regionale e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro.

Essa opera nel territorio della Regione Toscana e, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità e della nonviolenza.

Nell'esercizio e per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione:



- si prefigge lo scopo di intervenire a favore di adolescenti o di giovani con situazione di disagio e delle loro famiglie;
- pone alla base di ogni sua azione quei valori fondamentali che sono legati ad una visione della persona umana come dotata di tensioni, talora limitate ma sempre esistenti, che spingono verso la responsabilità, l'autonomia e l'autorealizzazione; afferma valori quali l'accoglienza e l'ascolto, ed utilizza il lavoro con il singolo e il lavoro di gruppo come approccio metodologico finalizzato alla realizzazione del progetto personalizzato impostato con i servizi territoriali con cui condisce progetti, iniziative ed azioni, nonché condiviso con l'ospite.

La prevenzione e l'intervento precoce vengono assunti come meta primaria dell'impegno dell'Associazione mentre la riabilitazione diventa uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo, che resta il superamento delle cause del disagio.

Art. 4 - Attività

Allo scopo di realizzare gli scopi e le finalità di carattere generale di cui all'art. 3, l'Associazione svolge e cura:

- Interventi nella scuola, presso i consultori familiari ed in ogni ambito del territorio, ove chiamati da soggetti pubblici e privati miranti ad accrescere la consapevolezza da parte degli adolescenti e dei giovani rispetto ai corretti stili di vita e particolarmente ai rischi legati all'uso di sostanze legali e illegali, e ad ogni altro tipo di dipendenza;
- Interventi rivolti a soggetti consumatori di sostanze legali ed illegali nonché a soggetti con dipendenze senza sostanza;
- Interventi a sostegno della genitorialità con iniziative e attività rivolte alla cittadinanza per supportare la realtà quotidiana delle famiglie nella relazione con i figli in un contesto sociale sempre più complesso;
- Iniziative di aggregazione e formazione destinate sia al volontariato che al personale occupato, al fine di garantire il massimo di qualità degli interventi, di condivisione metodologica e di promozione di un'esperienza di vita comunitaria basata su comuni valori, sulla comprensione e sul dialogo;
- La gestione di Centri semiresidenziali a carattere educativo per minori;
- La gestione di Centri semiresidenziali rivolti a minorenni e giovani adulti con disturbi correlati all'uso di sostanze legali ed illegali che trovano risposta appropriata in percorsi psicopedagogico riabilitativi in regime diurno.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi inerenti donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i

sostenitori e verso il pubblico.

Art. 5 - Soci

Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 117/2017 il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o altre Organizzazioni di volontariato che ne condividono scopi e finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

L'adesione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso di cui all'art. 8.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Fra gli associati si distinguono gli "Associati Fondatori" che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e che ne hanno attuato sin dalla nascita lo spirito ed valori.

L'Associazione e i suoi associati non accettano che l'attività diventi delega da parte della società civile e delle istituzioni. Per questo riconoscono come prioritaria l'attività di sensibilizzazione sul territorio e la collaborazione con le istituzioni. L'Associazione, infatti, intende operare a fianco delle istituzioni pubbliche al fine di partecipare ad un miglioramento complessivo della società e della rete dei servizi per minori e giovani offerti nel territorio di riferimento.

Art. 6 - Ammissione e numero degli associati

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

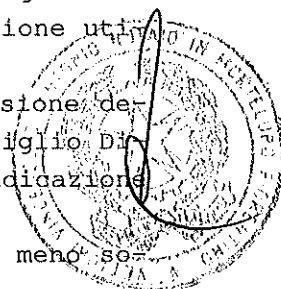
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, (nonchè in caso di Ente: denominazione, sede e copia atto costitutivo e statuto) codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, si esprime sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di accoglimento deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni, e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La decisione di accoglimento deve essere altresì comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata all'interessato, sempre a cura del Consiglio Direttivo, ed entro 15 giorni dalla sua adozione, con l'indicazione dei motivi di rigetto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno so-



lo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati di eventuali spese effettivamente sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, garantendo la massima riservatezza ed il diritto alla privacy secondo la normativa vigente;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per scioglimento (nel caso di ente associato), morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente, entro 15 giorni, all'associato il quale, poi, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale, poi, dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Della stessa dovrà esserne data comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento in cui risulta espressa la decisione dell'associato, purché essa sia

comunicata almeno n. 3 (tre) mesi prima della chiusura.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica eventualmente ricoperta all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati.

Hanno diritto di partecipazione alle riunioni dell'assemblea e di voto, i soci iscritti nel libro degli associati da almeno n. 3 (tre) mesi.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, solo un altro associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente (oppure, nel caso di sua impossibilità o impedimento, dal Vice-Presidente), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;



- nomina e revoca i membri del medesimo, il Presidente e il Vice Presidente, nonché, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- prende atto dell'ammissione di nuovi associati comunicata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati iscritti nel libro degli associati da almeno n. 3 (tre) mesi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75% (settantacinquepercento) degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinquepercento) degli associati.

Art. 11 - Organo di amministrazione - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra n. 3 (tre) e n. 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di n. 3 (tre) anni, fino alla data della riunione dell'assemblea chiamata ad esaminare ed approvare il bilancio dell'ultimo anno del triennio.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

L'intero Consiglio Direttivo decade se, per qualsiasi causa, viene meno anche uno solo dei consiglieri. In tal caso spetta all'Assemblea procedere senza indugio alla nomina del nuovo Organo di amministrazione. Nel frattempo, il Consiglio decaduto o gli altri Consi-

glieri decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora non abbia provveduto l'assemblea degli associati, elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, e delibera circa il conferimento di tutti o di parte dei propri poteri delegati a ciascun membro.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti scegliendoli tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di volontariato associate.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione dell'attività dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione, il recesso e l'eventuale proposta all'Assemblea di esclusione degli associati;
- proporre alla Assemblea azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- gestire ogni rapporto con le istituzioni pubbliche necessario all'attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione, a supporto della sua attività e per questioni che richiedano competenze tecniche o professionali di elevato contenuto, di Tavoli tecnici e Commissioni, individuandone scopi e durata. Ai Tavoli e ai loro referenti non è delegabile alcun potere deliberativo che impegni l'Associazione, i suoi soci o i suoi rappresentanti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o (in caso di sua assenza e impedimento) dal Vice Presidente almeno n. 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o posta elettronica, almeno n. 1 (uno) giorno prima. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,



devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori nell'ambito dei poteri rispettivamente conferiti è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza degli associati con diritto di voto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura e svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia assente oppure sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, collegiale oppure anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno n. 1 (uno) dei componenti.

Esso è nominato per la durata di n. 3 (tre) anni, fino alla data della riunione dell'assemblea chiamata ad esaminare ed approvare il bilancio dell'ultimo anno del triennio.

I membri dell'Organo di controllo sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui l'Organo di controllo sia collegiale, lo stesso è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e da n. 2 (due) supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo collegiale, qualora non sia nominato dall'Assemblea degli associati, è eletto dal collegio stesso fra i suoi membri effettivi.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 9.6.2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31 del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 14 - Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del Codice del terzo settore e nel caso in cui esso sia formato interamente da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), esercita anche la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti fra i componenti dell'Organo di controllo, oppure per diversa decisione dell'Assemblea degli associati, l'Associazione può procedere alla nomina separata di un Revisore legale dei conti iscritto nel suddetto Registro presso il MEF.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica n. 3 (tre) anni con scadenza alla data della riunione dell'assemblea chiamata ad esaminare ed approvare il bilancio dell'ultimo anno del triennio; può essere rinominato.

Esso controlla l'amministrazione dell'Organizzazione di Volontariato, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze contabili.

Art. 15 - Patrimonio

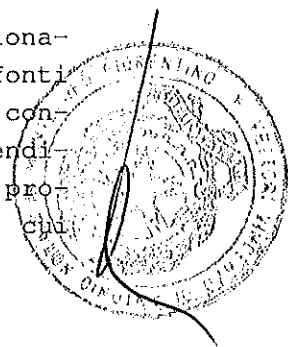
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di avanzi della gestione, di rendite, proventi e/o altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto ed anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività statutaria, da fonti diverse quali quote associative, corrispettivi di convenzioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché proventi di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore eventualmente svolte.



Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro n. 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora siano raggiunte le soglie previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli Organi di controllo e ai dirigenti.

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione, a termini di legge, deve tenere i seguenti libri e registri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- se presente l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta indirizzata al Presidente, contenente l'indicazione specifica del documento che si intende esaminare.

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario e, comunque, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquantapercento) del numero dei volontari.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il patrimonio residuo è devoluto (previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge) ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

Art. 24 - Responsabilità dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato riconosciuta risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmati:

CONTI ZAIRA

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO

